

### **Diritto agli alimenti.**

L'assegno di mantenimento non si deve confondere con gli alimenti.

Nel nostro ordinamento giuridico esiste l'obbligo di prestare gli alimenti. L'interessato (o il suo amministratore di sostegno/tutore) deve fare richiesta specifica. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine, il coniuge, i figli legittimi naturali, adottivi o, in mancanza, discendenti prossimi, l'adottante nei confronti del figlio adottivo, i genitori, o in mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli (art. 433 c.c.).

Il Codice civile detta una disciplina minuta e particolareggiata della materia: gli alimenti sono chiesti da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, e sono assegnati in proporzione al bisogno appunto di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare (art. 438 c.c.). Mutando le condizioni economiche di chi somministra o di chi riceve gli alimenti, l'autorità giudiziaria può provvedere per la cessazione, riduzione, aumento, secondo le circostanze (art. 440 c.c.). Ancora, l'obbligo alimentare può essere adempiuto, a scelta del soggetto tenuto, mediante assegno periodico ovvero accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che ne ha diritto (art. 443 c.c.). Ma può la stessa autorità giudiziaria determinare il modo di somministrazione, e quindi, secondo alcune interpretazioni, eventualmente disporre perché il soggetto obbligato, anche contro la sua volontà, accolga in casa il congiunto che ne ha diritto.